



---

Corte VI  
F-3361/2015

## Sentenza del 16 marzo 2017

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Martin Kayser, Andreas Trommer,  
cancelliere Reto Peterhans.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,  
Studio legale e notarile Gianoni,  
Via Visconti 5, casella postale 1018,  
6501 Bellinzona,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Divieto d'entrata.

**Fatti:****A.**

A. \_\_\_\_\_ è nato a Bellinzona il (...), essendo di nazionalità italiana è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio. Durante la sua permanenza in Svizzera egli ha interessato in più occasioni le autorità penali a causa del consumo di sostanze stupefacenti.

**B.**

Il 25 febbraio 1994 gli è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 20.–, in data 20 marzo 1996 è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 300.– per violazione della LStup (RS 812.121). A seguito dell'arresto avvenuto il 9 luglio 1997, in data 23 novembre 1998 la Corte delle assise criminali di Bellinzona lo ha condannato ad una pena detentiva di sette mesi sospesa per un periodo di prova di due anni, per il reato di ripetuta infrazione alla LStup. Il 21 novembre 1999 la medesima Corte gli ha inflitto una pena detentiva di 45 giorni, sospesa per tre anni, ed una multa di fr. 500.– per circolazione in stato di ebbrietà, infrazione a norme della LCStr (RS 741.01) ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio. In data 6 luglio 2001 le autorità del Canton Grigioni gli hanno nuovamente inflitto una multa di fr. 500.– per grave violazione della LCStr. Il 24 marzo 2003 nei confronti di A. \_\_\_\_\_ è stato emanato un decreto d'accusa, prevedente una pena detentiva aggiuntiva a quella pronunciata il 21 novembre 1999, per ripetuto furto. L'interessato è stato posto in carcerazione preventiva nel periodo compreso tra il 24 settembre ed il 22 ottobre 2003 ed il 14 marzo 2006 la Corte delle assise correzionali di Bellinzona lo ha condannato a 12 mesi di detenzione per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, detta pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni, mentre è stata revocata la sospensione delle pene privative della libertà pronunciate nel 1998, 1999 e 2003. Tra il 9 maggio 2006 ed il 7 gennaio 2007 A. \_\_\_\_\_ è stato agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è stato nuovamente emesso un decreto d'accusa in data 9 ottobre 2006 per il reato di grave infrazione alle norme della LCStr, prevedente una pena detentiva da espiare di 30 giorni ed una multa di fr. 500.–. Il 28 maggio 2010 l'interessato è stato ancora una volta condannato mediante decreto d'accusa ad una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna per il reato di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida. Il Ministero pubblico del Canton Grigioni gli ha nuovamente inflitto una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 70.– per grave infrazione alla LCStr in data 4 maggio 2012. Il 17 settembre 2012 A. \_\_\_\_\_ è stato arrestato ed il 17 gennaio 2013 la Corte delle assise

criminali riunita a Mendrisio lo ha ritenuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup condannandolo ad una pena privativa della libertà di 16 mesi da espiare; in quest'occasione è stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata il 28 maggio 2010.

**C.**

Parallelamente alle condanne di cui sopra, le competenti autorità migratorie del Canton Ticino hanno a più riprese provveduto ad ammonire A.\_\_\_\_\_ che in caso di nuovi comportamenti delittuosi si sarebbe provveduto all'espulsione dal territorio elvetico. Il 30 luglio 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha revocato all'interessato il permesso di domicilio e gli ha fissato un termine scadente il 31 agosto 2013 per lasciare la Svizzera. L'interessato è insorto contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale lo ha respinto in data 4 dicembre 2013. Il successivo gravame interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) è stato dichiarato irricevibile il 3 febbraio 2014. A.\_\_\_\_\_ ha successivamente adito il Tribunale federale, che ha respinto il ricorso dell'interessato in data 18 marzo 2014. Quest'ultimo ha lasciato il territorio elvetico l'8 maggio 2014.

**D.**

In data 26 agosto 2014 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei confronti di A.\_\_\_\_\_ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ovvero fino al 25 agosto 2024. L'autorità federale ha motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che i ripetuti comportamenti delittuosi tenuti dall'interessato comportano. L'UFM ha ritenuto che la salvaguardia dei citati interessi pubblici prevalga su quello privato di A.\_\_\_\_\_ a potere recarsi sul suolo elvetico, visto il ripetersi di gravi atti delittuosi e dato che nemmeno il fatto di essere nato e cresciuto in Svizzera, paese in cui vive anche la famiglia, lo ha dissuaso dal commettere i reati menzionati sull'arco di un lungo periodo di tempo.

**E.**

Il citato provvedimento è stato notificato il 7 maggio 2015 ed il 26 maggio 2015, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, A.\_\_\_\_\_ lo ha impugnato mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Il ricorrente ha postulato in via principale l'annullamento del divieto d'entrata ed in via subordinata la limitazione della sua

durata a tre anni a far tempo dalla pronuncia avvenuta il 26 agosto 2014, sostenendo che l'autorità inferiore avrebbe violato il principio di proporzionalità non fondandosi su una ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Egli ha segnatamente asserito di non avere in realtà messo in pericolo la vita di altre persone, poiché i reati legati a sostanze stupefacenti ascrittigli riguardavano esclusivamente la sua persona, in quanto consumatore. Il ricorrente si sarebbe nel frattempo disintossicato ed intratterrebbe una relazione con una cittadina elvetica residente in Ticino. A.\_\_\_\_\_ ha altresì sostenuto che la decisione impugnata sarebbe contraria all'art. 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto tutti i suoi parenti si trovano in Svizzera, mentre nella sua terra di origine non potrebbe contare sulla presenza di alcun familiare.

**F.**

Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 29 maggio 2015.

**G.**

Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, con osservazioni del 15 luglio 2015, la SEM si è riconfermata nella decisione impugnata, considerando che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non le permettono di modificare il suo apprezzamento della fattispecie.

L'autorità inferiore ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto da A.\_\_\_\_\_, l'art. 8 CEDU non sarebbe in casu applicabile, non rientrando la relazione dell'interessato con la compagna nella categoria protetta dalla citata norma convenzionale. A ciò va aggiunto che in occasione dell'interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale il 23 giugno 2015 il ricorrente ha affermato di avere l'intenzione di trasferirsi nel Regno Unito.

La SEM ha infine sottolineato che il ricorrente è entrato illegalmente in Svizzera in due occasioni, e meglio il 14 maggio ed il 22 giugno 2015, in violazione del divieto d'entrata, ciò che il 23 giugno 2015 ha comportato l'emanazione da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino di un ulteriore decreto d'accusa prevedente una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna per infrazione alla LStr (RS 142.20), sospesa condizionalmente per due anni.

**H.**

A.\_\_\_\_\_ ha presentato un atto di replica il 5 ottobre 2015 nel quale si è riconfermato nei motivi e nelle conclusioni ricorsuali, precisando di avere preventivato il trasferimento oltre Manica proprio a causa dell'impossibilità

di recarsi in Svizzera. Quo alle entrate illegali, il ricorrente ha asserito di avere agito in tal modo a causa delle precarie condizioni di salute del padre.

**I.**

Con duplica del 13 ottobre 2015 la SEM ha dichiarato che la replica prodotta dall'insorgente non le consente di modificare il proprio apprezzamento, per questo motivo ha postulato il respingimento del gravame e la conferma della decisione impugnata. L'autorità inferiore ha inoltre messo l'accento sulle discrepanze circa i motivi che hanno spinto A. \_\_\_\_\_ ad entrare illegalmente in Svizzera dopo la pronuncia del divieto d'entrata contenute nella replica del 5 ottobre 2015 ed in occasione dell'interrogatorio del 23 giugno 2015. La duplica è stata trasmessa all'interessato.

**J.**

Il 9 febbraio 2016 la SEM ha trasmesso all'attenzione del Tribunale copia del decreto d'accusa emanato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in data 6 febbraio 2016 nei confronti del ricorrente, al quale è stata comminata una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna, sospesa per due anni, per entrata illegale.

**K.**

Invitato dal Tribunale ad esprimersi, il 25 febbraio 2016 A. \_\_\_\_\_ ha nuovamente asserito di essere entrato in Svizzera a causa delle gravi condizioni di salute del padre.

**Diritto:**

**1.**

**1.1** Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

**1.2** In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC [RS 0.142.112.681] e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C\_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).

**1.3** Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

**1.4 A.** \_\_\_\_\_ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

## **2.**

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

## **3.**

**3.1** Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

**3.2** In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-

labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

**3.3** In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., *Migrationsrecht*, 4<sup>a</sup> ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

#### **4.**

**4.1** Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC.

**4.2** In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).

**4.3** Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea

ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).

**4.4** I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C\_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C\_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C\_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C\_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C\_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C\_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).

**4.5** Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo

per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

**4.6** Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.

**4.7** Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).

## **5.**

**5.1** Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

**5.2** L'art. 67 cpv. 3 2<sup>a</sup> frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una

grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).

**5.3** Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno).

**5.4** A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore rispetto al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore rispetto alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato I ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF 2C\_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C\_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE-SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all'integrità della persona, all'integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).

## 6.

**6.1** Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di A.\_\_\_\_\_ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, valido fino al 25 agosto 2024, ritenendo che il ricorrente abbia

gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le autorità penali ticinesi in più occasioni nel corso degli anni. Tra il 1994 ed il 2013 il ricorrente è stato in effetti oggetto di numerose condanne, tra cui la più grave prevedeva una pena privativa della libertà di 16 mesi per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup.

**6.2** Dalle tavole processuali si evince infatti che nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il 17 settembre 2012 A.\_\_\_\_\_ ha venduto 89 grammi di cocaina, ne ha messi a disposizione circa tre grammi a due consumatori ed offerto o messo a disposizione della compagna 215 grammi della medesima sostanza; dal 17 maggio al 4 giugno 2012 l'interessato ha altresì fatto preparativi per l'acquisto di almeno 500 grammi di cocaina di cui 300 grammi destinati alla vendita. Questi comportamenti sono stati sanzionati mediante sentenza delle Corte delle assise criminali in data 17 gennaio 2013. Va nondimeno ribadito che tale condanna altro non è che un episodio, seppure il più grave, nella carriera delittuosa del ricorrente, iniziata già da minorenni e sfociata in dieci condanne prima di quella poc'anzi citata. I delitti commessi tra il 1994 ed il 2012 vertevano in primo luogo su violazioni della legislazione in materia di sostanze stupefacenti, tra di esse vanno segnalate le condanne del 23 novembre 1998 ad una pena detentiva di sette mesi e del 14 marzo 2006 a 12 mesi di carcere. Le altre sanzioni penali inflitte ad A.\_\_\_\_\_ prima del 17 gennaio 2013 riguardavano gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale ed in un caso reati contro il patrimonio. A ciò deve essere aggiunto il fatto che posteriormente all'emanazione della decisione impugnata il ricorrente ha nuovamente commesso atti delittuosi, infrangendo proprio il divieto d'entrata emanato nei suoi confronti e venendo sanzionato con due decreti d'accusa, prevedenti una pena pecuniaria, per entrata illegale ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.

**6.3** Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse, il provvedimento avverso soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C\_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni

alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C\_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati).

**6.4** Giova inoltre sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

## 7.

**7.1** A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.

**7.2** Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso gravi atti delittuosi in maniera ripetuta e durante un lungo periodo di tempo. Gli ultimi delitti perpetrati sono addirittura successivi alla condanna ad una pena detentiva di 16 mesi emanata all'inizio del 2013 ed al divieto d'entrata in Svizzera qui impugnato. Per questo motivo il Tribunale ritiene che il rischio che

l'insorgente commetta nuovamente gravi atti delittuosi non può essere escluso. Ne discende che si giustifica il mantenimento di una misura di divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2<sup>a</sup> frase LStr.

## **8.**

**8.1** Il divieto d'entrata in Svizzera di durata superiore a cinque anni è quindi confermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata di 10 anni della misura di allontanamento adottata dalla SEM nei confronti di A. \_\_\_\_\_ sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

**8.2** Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

**8.3** Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

**8.4** In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera e di coltivare il rapporto con la compagna residente a B. \_\_\_\_\_ e con il resto della famiglia, considerato come in Italia egli non avrebbe alcun parente.

**8.5** L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli

maggioresni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCH/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).

**8.6** La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

**8.7** Come si è visto nel caso in esame l'interessato si è richiamato alla presenza in Ticino della compagna, cittadina elvetica, e della famiglia. Sottolineando di avere l'intenzione di convolare presto a nozze e che in Italia non risiederebbero altri parenti, i quali si troverebbero al contrario tutti in Svizzera, paese in cui egli è nato e cresciuto.

Il Tribunale costata che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date – non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C\_840/2010 del 2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu-

nione. Nel corso dell'istruttoria l'interessato ha dichiarato di avere l'intenzione di unirsi in matrimonio con la fidanzata, tuttavia non risulta che ciò sia avvenuto. Venendo a mancare il vincolo coniugale A. \_\_\_\_\_ non può prevalersi della citata norma convenzionale a tutela del legame con la compagna.

Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti con il resto della famiglia residente in Ticino. Agli atti non figurano elementi indicanti che tra il ricorrente da una parte, ed i genitori o altri parenti dall'altra, vi sia un legame di dipendenza tale da giustificare un diritto giusta l'art. 8 CEDU. A. \_\_\_\_\_ ha asserito che il padre si troverebbe in condizioni di salute alquanto precarie, tuttavia lo stesso non ha dimostrato l'esistenza di un legame di dipendenza tra lui ed il padre. Va altresì ricordato che l'interessato si è contraddetto in merito ai motivi che lo hanno spinto ad entrare illegalmente in Svizzera, dichiarando dapprima di essersi recato in Ticino al fine di recuperare degli oggetti personali, mentre in occasione degli scritti del 5 ottobre 2015 e del 25 febbraio 2016 ha appunto affermato di avere reso visita al padre, le cui condizioni di salute non sono state in alcun modo dimostrate.

**8.8** Da quanto precede discende che la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

**8.9** A. \_\_\_\_\_ ha inoltre affermato che i reati in materia di LStup fossero stati commessi a causa della sua dipendenza da sostanze stupefacenti, essendosi nel frattempo disintossicato il rischio di recidiva non sussisterebbe e pertanto il divieto d'entrata non sarebbe giustificato, o in via subordinata la sua durata dovrebbe essere limitata a tre anni.

**8.10** Il Tribunale non può condividere questa argomentazione. Il ricorrente non ha infatti fornito alcuna prova a sostegno dell'asserita disintossicazione. Inoltre, considerata la moltitudine di precedenti condanne in materia di sostanze stupefacenti, non si può escludere il rischio di recidiva.

**8.11** Nell'atto ricorsuale del 26 maggio 2015 A. \_\_\_\_\_ ha relativizzato la gravità degli atti che hanno portato alla condanna del 17 gennaio 2013, sostenendo che i delitti legati a sostanze stupefacenti in quel frangente si fossero limitati al consumo personale, escludendo dunque un pericolo per altre persone.

**8.12** Questa argomentazione è votata all'insuccesso. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, una lettura della citata sentenza delle Corte delle assise criminali permette di evincere che il ricorrente in realtà ha procurato a terze persone importanti quantitativi di cocaina. Nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il 17 settembre 2012 ha infatti venuto a terzi circa 89 grammi di cocaina, messo a disposizione di due consumatori circa tre grammi della medesima sostanza ed offerto o messo a disposizione della compagna 215 grammi di cocaina. Inoltre tra il 17 maggio ed il 4 giugno 2012 ha effettuato dei preparativi in vista dell'acquisto di almeno 500 grammi di cocaina di cui 300 grammi destinati alla vendita (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 17 gennaio 2013, incarto Simic, pag. 41). Questi comportamenti non possono essere considerati alla stregua del consumo personale e sono suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone.

**8.13** Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A. \_\_\_\_\_ dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

**9.**

Ne discende che l'autorità inferiore con la decisione del 26 agosto 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

**10.**

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**11.**

Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di fr. 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 8 giugno 2015.

**3.**

Non sono assegnate spese ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...], incarto di ritorno; allegato: scritto del ricorrente del 25 febbraio 2016)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: